

DELL'ARBITRATO

-

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 marzo 1999.

Art. 1

Arbitrato

1. L'arbitrato costituisce uno strumento, alternativo alla giurisdizione ordinaria, di definizione delle controversie insorte tra due o più parti, che rientrano nella competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in base alla legge e che riguardano diritti disponibili.

Art. 2

Compromesso

1. Con il compromesso, le parti si accordano per far decidere da arbitri la controversia tra esse insorta.

2. L'accordo deve, a pena di nullità, rivestire la forma scritta ed indicare l'oggetto della controversia.

Art. 3

Clausola compromissoria

1. Le parti possono inserire nel contratto che stipulano o in un atto separato una clausola compromissoria, con la quale si impegnano a far decidere da arbitri tutte le controversie future nascenti dal contratto medesimo.

2. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi del precedente articolo 2.

3. Salvo diversa volontà delle parti, il potere di stipulare un contratto comprende quello di stipulare la clausola compromissoria.

4. La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce.

Art. 4

Sede dell'arbitrato

1. Le parti, nel compromesso o nella clausola compromissoria, stabiliscono la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica, altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

Art. 5

Numero e modo di nomina degli arbitri

1. Possono essere nominati arbitri sia cittadini sia stranieri, dotati della capacità di agire secondo la legge sammarinese.

2. Il compromesso o la clausola compromissoria devono contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi ed il modo di nominarli.

3. Ove le parti abbiano stabilito un numero pari di arbitri, l'arbitro ulteriore, salvo loro diversa convenzione, è nominato, entro quindici giorni dal deposito dell'istanza, dal Commissario della Legge. Ove le parti non abbiano stabilito il numero degli arbitri, né abbiano proceduto alla nomina, la controversia è decisa da tre arbitri, nominati, salvo diversa convenzione, nello stesso termine dal Commissario della Legge.

Art. 6

Nomina degli arbitri

1. Nel caso in cui la nomina degli arbitri debba essere effettuata dalle parti, ciascuna di esse provvede, con atto notificato secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente per la notifica degli atti giudiziari, a comunicare all'altra parte l'arbitro o gli arbitri che essa nomina. L'atto di nomina dovrà contenere anche l'invito rivolto all'altra parte di procedere alla designazione dei propri arbitri, che dovrà in ogni caso essere effettuata con le stesse modalità entro i successivi venti giorni, o nel più breve termine stabilito dalle parti nel compromesso o nella clausola compromissoria.

2. Salvo diverso accordo delle parti, ove la parte cui è stato rivolto l'invito non provveda, l'altra può chiedere, con apposita istanza, che la nomina sia fatta dal Commissario della Legge, il quale, sentita quando occorra l'altra parte, provvede con decreto non impugnabile entro quindici giorni dal deposito dell'istanza.

3. Si applica la stessa disposizione quando il compromesso o la clausola compromissoria prevedono che la nomina di uno o più arbitri sia effettuata da un terzo, e questi non vi provveda entro venti giorni dalla notifica della richiesta.

Art. 7

Sostituzione degli arbitri

1. La sostituzione dell'arbitro o degli arbitri che per qualsiasi motivo vengano a mancare è fatta secondo le stesse modalità stabilite per la loro nomina nel compromesso o nella clausola compromissoria. Se nulla è disposto al riguardo, trovano applicazione le disposizioni del precedente articolo 6.

Art. 8.

Accettazione degli arbitri

1. Gli arbitri comunicano per iscritto alle parti la propria accettazione entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della nomina, o nel più breve termine stabilito dalle parti nel compromesso o nella clausola compromissoria.

2. Gli arbitri, una volta accettato l'incarico, non possono rinunciare se non per gravi motivi sopravvenuti.

Art. 9

Diritti degli arbitri

1. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese ed all'onorario per l'opera prestata, salvo espressa rinuncia.

2. Le parti sono tenute in solido al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

3. La liquidazione delle spese e dell'onorario fatta direttamente dagli arbitri non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso, le spese e l'onorario sono liquidati, su istanza degli arbitri e sentite le parti, dal Commissario della Legge con decreto, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza.

4. Il decreto costituisce titolo ai fini della procedura sommaria documentale disciplinata dalla Rubrica VII paragrafo 154 del Libro II delle Leges Statutae.

Art. 10

Ricusazione degli arbitri

1. Le parti possono ricusare gli arbitri quando sussistano fatti tali da lasciar ragionevolmente dubitare circa la loro imparzialità ed indipendenza.

2. L'istanza di ricusazione va proposta al Commissario della Legge entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, ovvero dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.

3. Sull'istanza di ricusazione decide inoppugnabilmente entro il termine di trenta giorni il Commissario della Legge, dopo aver sentito l'arbitro o gli arbitri

Art. 11

Procedimento

1. Le norme che gli arbitri devono osservare nel procedimento sono stabilite dalle parti nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purchè anteriore all'inizio del giudizio arbitrale.
2. In difetto, tali norme sono stabilite dagli arbitri, i quali sono liberi di regolare lo svolgimento del procedimento nel modo che reputano più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. Gli arbitri sono assistiti dal segretario che redige processo verbale di tutte le operazioni.
4. Gli arbitri disciplinano lo svolgimento delle udienze, dandone comunicazione alle parti con congruo preavviso. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri, e farsi assistere da difensori e consulenti.
5. In caso di mancata comparizione senza giustificato motivo di una delle parti, sebbene regolarmente convocata, gli arbitri hanno facoltà comunque di procedere allo svolgimento dell'udienza.

Art. 12

Eccezione d'incompetenza

1. La parte che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le richieste dell'altra o delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non può, per tale motivo, impugnare di nullità il lodo.
2. Su tale eccezione, ritualmente sollevata, gli arbitri possono decidere anche con lodo parziale.

Art. 13

Questioni incidentali

1. Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può essere compromessa in arbitrato, gli arbitri, qualora ritengano tale questione pregiudizievole ai fini della decisione, sospendono il procedimento.
2. La parte interessata deve riassumere il procedimento sospeso, pena la sua estinzione, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla questione pregiudiziale.
3. Fuori di tale ipotesi, gli arbitri decidono tutte le questioni incidentali insorte nel procedimento arbitrale.

Art. 14

Istruzione

1. Gli arbitri istruiscono la controversia nei tempi più brevi.
2. Gli arbitri, d'ufficio o su richiesta di parte, possono fissare una o più udienze per ascoltare le parti, anche ai fini del tentativo di conciliazione, ed i testimoni nonché per acquisire ogni altro elemento istruttorio nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. L'assunzione dei mezzi di prova può essere delegata dagli arbitri ad uno di essi.
4. Gli arbitri possono nominare uno o più esperti, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli.
5. Inoltre, gli arbitri possono concedere alle parti termini per lo scambio di memorie, repliche e documenti; di tali atti le parti devono depositarne copie anche per le controparti.
6. Chiusa l'istruttoria, gli arbitri possono invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte, con copia per le controparti e fissare un'udienza per la discussione orale.

Art. 15

Termine e luogo di pronuncia del lodo

1. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri devono emettere il lodo entro centottanta giorni dall'accettazione dell'incarico. In caso di pluralità di arbitri, il termine decorre dall'ultima accettazione.
2. Nel caso di annullamento del lodo per inosservanza di detto termine, a norma dell'articolo 20, lettera f), gli arbitri sono tenuti al risarcimento dei danni.
3. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di rikusazione e fino alla pronuncia su di essa, a norma del precedente articolo 10, ed in caso di sospensione del procedimento arbitrale a norma del precedente articolo 13, comma 1, nonché nel caso in cui le parti ne facciano congiuntamente istanza.
4. Il termine è interrotto quando si proceda alla sostituzione dell'arbitro o di uno degli arbitri per qualsivoglia motivo, a norma dell'articolo 7.
5. Il termine può, inoltre, essere prorogato dalle parti con atto scritto ovvero d'ufficio dagli arbitri, ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per non più di centottanta giorni.
6. Il lodo può essere deliberato anche al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino, salvo che ciò sia stato escluso dalle parti.

Art. 16

Norme per la deliberazione

1. Gli arbitri decidono la controversia secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati per iscritto a decidere secondo equità.

Art. 17

Deliberazione e requisiti del lodo

1. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri, in conferenza personale anche video-telefonica, e quindi redatto per iscritto in lingua italiana in tanti originali quante sono le parti.

2. Il lodo deve contenere:

- a. l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- b. l'indicazione del compromesso o della clausola compromissoria e dei quesiti relativi;
- c. la motivazione;
- d. il dispositivo;
- e. l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo e del modo in cui è stato deliberato;
- f. la sottoscrizione dell'arbitro o degli arbitri, con l'indicazione della data in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la deliberazione ed anche in momenti diversi da parte dei singoli arbitri.

3. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.

Art. 18

Deposito del lodo

1. Entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, il lodo deve essere comunicato alle parti mediante consegna di un originale.

2. La parte che vi abbia interesse può rendere il lodo esecutivo nel territorio della Repubblica di San Marino mediante deposito dello stesso, anche in copia conforme, unitamente al compromesso o alla clausola compromissoria, anch'essi in originale o in copia conforme, presso la cancelleria del Tribunale Commissariale Civile e Penale. Il Commissario della Legge, accertata la regolarità formale del lodo, lo rende esecutivo entro il termine di trenta giorni dal deposito, con decreto che viene comunicato alle parti a cura della cancelleria.

3. Contro il provvedimento che nega l'esecutorietà del lodo, può essere proposta istanza motivata al Giudice delle Appellazioni Civili entro il termine di trenta giorni dalla data della sua comunicazione; questi, sentite le parti, provvede con decreto entro il termine di novanta giorni dal deposito dell'istanza.

Art. 19

Correzione del lodo

1. Il lodo arbitrale, anche successivamente al deposito, può essere corretto, su istanza di una o di entrambe le parti, dall'arbitro o dagli arbitri che lo hanno pronunciato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

2. L'istanza di parte per la correzione del lodo arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione del lodo da parte degli arbitri.
3. Se le parti concordano nel richiedere la stessa correzione, gli arbitri provvedono senza necessità di apposita udienza entro il termine di quindici giorni decorrenti dal deposito dell'istanza.
4. Se è chiesta da una delle parti, gli arbitri fissano l'udienza nella quale le stesse, avvisate con congruo anticipo dal segretario, devono comparire davanti a loro; sull'istanza gli arbitri provvedono nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data dell'udienza.
5. In ogni caso, gli arbitri dispongono la correzione con decreto da comunicare alle parti.

Art. 20

Impugnazione per nullità

1. Il lodo può essere impugnato per nullità davanti al Giudice delle Appellazioni Civili entro sessanta giorni dalla notifica.
2. Il lodo parziale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.
3. L'impugnazione è ammessa per i seguenti motivi:
 - a. se il compromesso o la clausola compromissoria sono nulli;
 - b. se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti negli articoli 5 e 6, purchè la relativa eccezione sia stata sollevata nel giudizio arbitrale;
 - c. se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 5;
 - d. se il lodo è stato pronunciato fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria, o non è stato pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o della clausola compromissoria, salva la disposizione dell'articolo 12;
 - e. se il lodo non contiene i requisiti indicati dall'articolo 17, comma 2, sotto le lettere c), d), e) ed f);
 - f. se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 15;
 - g. se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purchè la relativa eccezione sia stata sollevata nel giudizio arbitrale;
 - h. se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
 - i. se gli arbitri non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a decidere secondo equità.
4. Il lodo è soggetto solo ad impugnazione per nullità.

Art. 21

Decisione sull'impugnazione per nullità

1. Il Giudice delle Appellazioni Civili, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità totale o parziale del lodo.

2. In pendenza del giudizio, su istanza di parte, il Giudice delle Appellazioni Civili può sospendere con decreto l'esecutorietà del lodo in presenza di gravi motivi.

Art. 22

Arbitrato internazionale

1. Le disposizioni che precedono si applicano all'arbitrato anche qualora, alla data di sottoscrizione del compromesso o della clausola compromissoria, almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero, oppure qualora debbano essere eseguite all'estero tutte o parte delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce.

2. Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Art. 23

Lodi stranieri

1. La parte che voglia fare valere nella Repubblica di San Marino un lodo straniero, deve proporre istanza al Commissario della Legge e deve produrre, in allegato all'istanza, il lodo, il compromesso o la clausola compromissoria, in originale o in copia autenticata, con una traduzione certificata conforme.

2. Il Commissario della Legge, previo accertamento della regolarità formale del lodo, ne dichiara con decreto l'efficacia nel territorio della Repubblica di San Marino, salvochè:

- a. l'oggetto della controversia, secondo la legge sammarinese, non fosse suscettibile di essere risolto mediante arbitrato;
- b. il riconoscimento o l'esecuzione del lodo sarebbe contrario all'ordine pubblico della Repubblica di San Marino.

3. Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa istanza da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto stesso dinanzi al Giudice delle Appellazioni Civili, il quale decide con sentenza.

4. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono negati dal Giudice delle Appellazioni Civili se nel corso del giudizio la parte contro la quale il lodo è invocato fornisce la prova che:

- a. le parti del compromesso o della clausola compromissoria erano, in virtù della legge ad esse applicabile, colpite da incapacità, o che detto compromesso o clausola compromissoria non sono validi in virtù della legge alla quale le parti li hanno assoggettati o, in mancanza di una indicazione al riguardo, in virtù della legge del Paese in cui il lodo è stato reso; oppure
- b. la parte contro la quale il lodo è invocato non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato, o si è trovata nell'impossibilità di far valere le proprie ragioni; oppure
- c. il lodo verte su una controversia che non è contemplata dal compromesso o che non rientra nell'oggetto della clausola compromissoria, o che contiene decisioni che eccedono i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le disposizioni del lodo che si riferiscono a questioni sottoposte all'arbitrato possono essere dissociate da quelle che

riguardano questioni non sottoposte all'arbitrato, le prime possono essere riconosciute e rese esecutive; oppure

- d. la costituzione dell'organo arbitrale o la procedura di arbitrato non è stata conforme a quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, non è stata conforme alla legge del Paese in cui l'arbitrato ha avuto luogo; oppure
- e. il lodo non è ancora diventato vincolante fra le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente del Paese nel quale, o secondo la legge del quale, il lodo è stato reso.

5. Se l'annullamento o la sospensione del lodo è richiesta all'autorità competente indicata al comma 4, lettera e), del presente articolo, il Giudice delle Appellazioni Civili, se lo ritiene opportuno, può sospendere l'esecuzione del lodo; può anche, su istanza della parte che richiede l'esecuzione del lodo, ordinare all'altra parte di prestare idonee garanzie.

6. Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Art. 24

Norma finale

1. Sono abrogate tutte le norme, anche consuetudinarie, che siano in contrasto con la presente legge.

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 22 marzo 1999/1698 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pietro Berti - Paolo Bollini

E
G
R
E
T
A
R
I
O

D

S
T
A
T
O

P
E
R

G
L
I

A
F
F
A
R
I

I
N
T
E
R
N
I

*A
n
t
o
n
i
o*

L
.

